



Aggiornamento PERSONALE

Circolare 28 luglio 2017

Riforma pubblico impiego – Nuove disposizioni in materia di contrattazione integrativa

Continuiamo i nostri approfondimenti sulle principali modifiche al T.U. sul pubblico impiego D.Lgs. n. 165/2001, apportate dal D.Lgs. n. 75/2017 (vedi [circolare Personale 30 giugno 2017](#)), entrando nel merito delle nuove disposizioni riguardanti la contrattazione integrativa di cui all'art. 40, comma 3-bis e seguenti, del [D.Lgs. n. 165/2001](#); per quanto riguarda, invece, il nuovo limite alle risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio del personale a decorrere dal 1° gennaio 2017, come introdotto dall'art. 23, comma 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#), rinviando alla nostra [circolare Personale 23 giugno 2017](#).

Per maggior chiarezza, riteniamo opportuno riportare schematicamente, per ciascun comma preso in esame, il testo normativo prima e dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, per poi entrare più nel dettaglio nelle rispettive novità.

➔ Definizione di “quota prevalente” del fondo da destinare alla performance:

Art. 40, comma 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001 prima delle modifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2017	Art. 40, comma 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001 dopo le modifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2017
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici,	3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici,

incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.	incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
---	---

Il D. Lgs. n. 75/2017 interviene sul concetto di “quota prevalente” del salario accessorio da destinare alla performance.

Ricordiamo che l’art. 54, comma 1, del [D.Lgs. n. 150/2009](#) aveva introdotto il vincolo di dover destinare al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo e che, in ogni caso, per l’attuazione concreta di tale disposizione si doveva attendere il nuovo CCNL, come precisato nella [circolare n. 7/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica](#) (v. par. 5, pag. 15).

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017 riguardano, in particolare, i seguenti due aspetti:

- gli obiettivi di performance, per i quali destinare la “quota prevalente” di salario accessorio, sono sia individuali che organizzativi;
- tale “quota prevalente” è collegata alle sole risorse variabili determinate nell’anno di riferimento.

In merito alla precedente versione del decreto, seppur in attesa di una specifica definizione della portata di tale vincolo da parte del nuovo CCNL, il dover ricavare la “quota prevalente” sul totale del fondo (risorse fisse + risorse variabili) avrebbe reso l’osservanza di tale obbligo alquanto difficoltosa, se non impossibile.

La maggior parte degli enti, infatti, alla luce degli stingenti vincoli contrattuali e normativi che limitano l’ammontare del trattamento economico accessorio, ai quali si aggiunge la mancanza di risorse integrative da parte del CCNL (fermo al 2009), si trovano nella condizione di aver già destinato gran parte delle risorse fisse per istituti aventi carattere di stabilità e di non poter integrare la parte variabile con ulteriori somme aggiuntive.

A questo punto, avendo già la norma specificato la definizione di “quota prevalente”, riteniamo che la contrattazione integrativa dell’Ente dovrebbe già tenere conto di dover destinare più del 50% del totale della parte variabile del fondo per compensare specifici

obiettivi di performance individuale ed organizzativa, senza dover necessariamente attendere apposita disciplina con il nuovo CCNL.

➔ Nuovo iter procedurale in caso di mancato accordo per la stipula del contratto integrativo:

Art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n. 165/2001 prima delle modifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2017	Art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n. 165/2001 dopo le modifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2017
3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.	3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Il D.Lgs. n. 75/2017 riscrive totalmente la procedura da seguire nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipula di un contratto collettivo integrativo; l'amministrazione può ora provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo solo se:

➔ il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti (potrebbe essere questo, ad esempio, il caso delle indennità di turno, rischio e reperibilità, ecc., correlate all'espletamento di determinati servizi necessari per l'ente, che, come regola generale, non potrebbero essere erogate in mancanza del contratto integrativo – vedi [parere Aran RAL 1900, pubblicato il 9/02/2017](#), in merito al quale abbiamo fornito le nostre considerazioni nella [circolare Personale 17 febbraio 2017](#));

➔ si prosegue nelle trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

Presso l'Aran verrà istituito un apposito osservatorio che dovrà monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta i predetti atti unilaterali, nonché verificare che gli stessi siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa; è importante, quindi, qualora l'amministrazione optasse per tale possibilità, che nel relativo atto venga inserita adeguata motivazione nei termini sopra descritti.

E' importante sottolineare che agli atti adottati unilateralmente dall'amministrazione si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis del [D.Lgs. n. 165/2001](#); è necessario, quindi, acquisire il parere favorevole da parte dei revisori, ai sensi del comma 1 del predetto articolo.

Viene previsto, infine, che il prossimo CCNL potrà individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo.

➔ **Recupero somme indebitamente erogate a valere sul fondo:**

Art. 40, comma 3-quinques, D. Lgs. n. 165/2001 prima delle modifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2017	Art. 40, comma 3-quinques, D. Lgs. n. 165/2001 dopo le modifiche di cui al D. Lgs. n. 75/2017
3-quinques. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e	3-quinques. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza

trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. ~~In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della Funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.~~ Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. **In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo**

	non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
--	--

Confermando le condizioni generali per poter destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa (viene solamente aggiornato il riferimento al rispetto “dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità”, con quelli “degli obiettivi di finanza pubblica”), vengono riscritte le modalità di recupero delle somme indebitamente erogate, in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della Funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze, coordinando in questo modo la versione precedente dell’art. 40, comma 3-quinques, penultimo periodo, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), con le disposizioni successivamente intervenute in merito (art. 4, [D.L. n. 16/2014](#), art. 1, comma 15-quater, del [D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 19/2017](#)).

In particolare, le nuove modalità sono le seguenti:

- ➔ obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;
- ➔ la quota del recupero non può eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al punto precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.

In alternativa a quanto sopra:

è possibile prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che:

- ➔ vengano adottate o che siano state adottate le misure di contenimento della spesa di cui all'art. 4, comma 1, del [D.L. n. 16/2014](#) (riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'art. 263, comma 2, del [D.Lgs. n. 267/2000](#));
- ➔ venga dimostrato l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali;
- ➔ la dimostrazione di cui ai punti precedenti venga effettuata con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

E' importante sottolineare che le nuove disposizioni non possono che trovare applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del [D.Lgs. n. 75/2017](#), come si evince dalla lettura dell'ultimo periodo dell'art. 40, comma 3-quinques; nel frattempo si applicano le vigenti regole di cui all'art. 4 del [D.L. n. 16/2014](#), nonché all'art. 1, comma 15-quater, del [D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 19/2017](#), che comunque, con le modifiche apportate dall'art. 24, comma 7, dello stesso [D.Lgs. n. 75/2017](#), riportano un testo normativo alquanto simile a quello sopra descritto.

➔ Disposizioni in materia di contrattazione integrativa che non hanno subito modifiche

Riteniamo opportuno precisare che il D. Lgs. n. 75/2017 non prevede modifiche in merito alle seguenti disposizioni, che, pertanto, rimangono confermate:

- ➔ art. 40, comma 3-sexies, [D.Lgs. n. 165/2001](#): predisposizione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa, a corredo di ogni contratto integrativo, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica; tali relazioni devono essere certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
- ➔ art. 40, comma 4, [D.Lgs. n. 165/2001](#): obbligo da parte delle amministrazioni di adempiere a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o integrativi, dalla data della sottoscrizione definitiva, e di assicurarne l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

➔ Nuove disposizioni in materia di contrattazione integrativa che verranno definite nel nuovo CCNL

Vengono infine demandati al nuovo CCNL:

- ➔ la previsione di apposite clausole che impediscano incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore (nuovo art. 40, comma 4-bis, del [D.Lgs. n. 165/2001](#));
- ➔ il riordino, la razionalizzazione e la semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e

di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi (nuovo art. 40, comma 4-ter, del [D.Lgs. n. 165/2001](#)).

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Personale:

Circolare Personale 24 luglio - Notiziario

Circolare Personale 21 luglio - Riforma pubblico impiego - Forme e termini per i procedimenti disciplinari

Circolare Personale 17 luglio - Notiziario

Circolare Personale 14 luglio - Riepilogo vincoli assunzioni a tempo indeterminato e Piano triennale fabbisogni di personale anni 2018-2020

Circolare Personale 10 luglio - Notiziario

Circ. Pers. 7 luglio - Conversione in legge del decreto "enti locali" - Le disposizioni in materia di personale

Circolare Personale 3 luglio - Notiziario

Circolare Personale 30 giugno - La riforma del pubblico impiego: modifiche al D.Lgs. n. 165/2001

Circolare Personale 26 giugno - Notiziario

Circolare Personale 23 giugno - Il nuovo vincolo sulle risorse per il trattamento economico accessorio

Circolare Personale 19 giugno - Notiziario

Circolare Personale 15 giugno - Adempimenti Anagrafe delle Prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori esterni

Circolare Personale 12 giugno - Notiziario

Circolare Personale 9 giugno - Termine fruizione ferie e festività soppresse

Circolare Personale 5 giugno - Notiziario

Circolare Personale 1 giugno - Trasparenza - Pubblicazione delle banche dati

Circolare Personale 29 maggio - Notiziario

Circolare Personale 26 maggio - Il vincolo di spesa in materia di lavoro flessibile ed il comando

Circolare Personale 22 maggio - Notiziario

Circolare Personale 19 maggio - Il Conto Annuale del personale: la nuova scheda SICI (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa)

Circolare Personale 15 maggio - Notiziario

Circolare Personale 12 maggio - Il Conto Annuale del personale

Le novità della rilevazione per il 2016

Circolare Personale 8 maggio - Notiziario

Circolare Personale 5 maggio - Le ultime novità in materia di assunzioni

Circolare Personale 28 aprile - La pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative

Circolare Personale 24 aprile - Notiziario

Circolare Personale 21 aprile - Incentivi funzioni tecniche e vincoli trattamento accessorio del personale

Circolare Personale 10 aprile - Notiziario

Circolare Personale 7 aprile - Rideterminazione incrementi contrattuali per il triennio 2016-2018

Circolare Personale 3 aprile - Notiziario

Circolare Personale 31 marzo - L'abrogazione dell'utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio

Circolare Personale 27 marzo - Notiziario

Circolare Personale 24 marzo - La Relazione allegata al Conto annuale 2016

Circolare Personale 20 marzo - Notiziario

Circolare Personale 17 marzo - Memo scadenze

Circolare Personale 13 marzo - Notiziario

Circ. Pers. 10 marzo - Conversione in legge del "Milleproroghe" - Le disposizioni in materia di Personale

Circolare Personale 6 marzo - Notiziario

Circolare Personale 3 marzo - Modalità di calcolo dei resti assunzionali

Circolare Personale 27 febbraio - Notiziario

Circolare Personale 24 febbraio - Amministrazione trasparente - Le disposizioni in materia di personale

Circolare Personale 20 febbraio - Notiziario